



Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001
deliberato dall'Amministratore Unico
in data 23/11/2015**

Sommario

PARTE GENERALE	5
1. Descrizione del quadro normativo.....	6
1.1. Introduzione	6
1.2. Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente	7
1.3. I Reati Presupposto	8
1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001	15
2. Adozione del Modello da parte di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.	16
2.1. La struttura organizzativa di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.	16
2.2. Sistema di corporate governance di Acqua & Terme Fiuggi Spa.....	18
2.3. Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società.....	18
3. Funzione del Modello	18
3.1. Il codice etico ATF S.p.A.....	19
3.2. Il Modello di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.	19
3.3. Attività preparatoria del Modello	22
3.4. Approvazione del Modello e suo recepimento	23
4. L'Organismo di Vigilanza	23
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	24
4.2. Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV.....	25
4.3. Funzioni e poteri dell'OdV.....	25
4.4. Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari.....	27
4.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	28
4.6. Modalità di funzionamento dell'OdV	30
5. Selezione, formazione e informativa	30
5.1. Selezione del personale.....	30
5.2. Comunicazione e formazione del personale.....	30
6. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello 31	
6.1. Principi generali.....	31
6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	32
6.3. Misure nei confronti dei dirigenti	33
6.4. Misure nei confronti degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.....	33
6.5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	33
6.6. Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.....	34
6.7. Misure nei confronti di dipendenti e collaboratori di Società che operano su mandato o nell'interesse di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.....	34
7. Aree a rischio, controlli e sistema delle procedure	34
PARTE SPECIALE.....	38

Funzione della Parte Speciale	39
A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	39
1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	39
2) Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.....	45
Pubblica Amministrazione.....	45
Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.....	46
Aree a rischio reato	47
3) Regole di comportamento.....	48
Principi di comportamento.....	48
I contratti con i collaboratori esterni e fornitori	52
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	53
B. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	53
1) I reati contro l’industria e il commercio – art. 25 bis 1	53
2) Aree a rischio reato	55
3) Regole di comportamento.....	55
Principi di comportamento	55
I contratti con i fornitori e appaltatori	56
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	56
C. REATI SOCIETARI.....	57
1) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	57
2) Aree a rischio reato	61
3) Regole di comportamento.....	62
Il sistema dei controlli	62
Principi di comportamento	62
Il rapporto con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione	65
I contratti con i collaboratori esterni	65
4) Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	65
D. REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	66
1) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale (art. 25-quater)	66
2) Aree a rischio reato e regole di comportamento	67
3) Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	67
E. REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI.....	68
1) Le tipologie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (25-decies del Decreto)	68
2) I reati transnazionali.....	69
3) Aree a rischio reato e regole di comportamento	70

4)	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	70
F.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	71
1)	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	71
2)	Aree a rischio reato	72
3)	Regole di comportamento.....	73
3.1	Principi generali.....	73
4)	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	76
G.	REATI DI RICICLAGGIO.....	77
1)	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).....	77
2)	Aree a rischio reato	79
3)	Regole di comportamento.....	79
3.1	Principi di comportamento.....	79
4)	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	81
H.	REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	81
1)	Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)	81
2)	Aree a rischio.....	85
3)	Regole di comportamento e sistema dei controlli	86
4)	Compiti dell' Organismo di Vigilanza.....	87
I.	REATI AMBIENTALI	87
1)	Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).....	87
2)	Aree a rischio reato	103
3)	Regole di comportamento.....	103
3.1	Il sistema dei controlli e regole di comportamento	103
3.2	I contratti con gli appaltatori e fornitori	104
4)	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	105
J.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	105
1)	Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	105
2)	Aree a rischio.....	106
3)	Regole di comportamento.....	106
3.1	Principi di comportamento.....	106
3.2	I contratti con i fornitori e appaltatori	107
3.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	107

PARTE GENERALE

1. Descrizione del quadro normativo

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. "Enti"), a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l'Ente per i reati commessi, nel suo **interesse o vantaggio**, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione **apicale** e soggetti **sottoposti alla direzione e vigilanza** di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (cd. "**Reati Presupposto**") indicati tassativamente dalla legge, per quanto l'elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il primo criterio fondamentale d'imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: ciò significa che la responsabilità dell'Ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

L'Ente non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto,

¹Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'Ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'Ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso;
- l'Ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

1.2. Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Presupposto, sono:

- **sanzione pecuniaria:** si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

- **sanzioni interdittive**:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
 2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.
- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);
 - **pubblicazione della sentenza** che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;
 - **misure cautelari**: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.3. I Reati Presupposto

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

a) **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (da ora P.A.)** - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis).

b) Delitti informatici - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinqies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- c) **Delitti di criminalità organizzata** - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407 c.p.p.).
- d) **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

(art. 474 c.p.).

e) **Delitti contro l'industria e il commercio** - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f) **Reati in materia societaria** - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dall'art. 31 Legge 18 Dicembre 2005 n. 262 che ha inserito il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi), di cui ai reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

g) **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - art. 25- quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la

finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

- h) **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'Ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p..
- i) **Delitti contro la personalità individuale** - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di:
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
- l) **Reati di abuso di mercato** - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62, relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:
- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).
- m) **Reati transnazionali**. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).
- n) **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- o) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, estende l'elenco dei Reati Presupposto a:
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 Legge 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25- octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.
- p) **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171- bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).
- q) **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - art. 25-decies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009, n. 116, riguarda il delitto di cui all'art 377-bis c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").
- r) **Reati ambientali** - art. 25-undecies del Decreto - recante il recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. I nuovi reati presupposto sono:
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);

- esercizio di attività particolari indicate dal decreto senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata (art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006);
- scarico di acque reflue (art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006);
- installazione di uno stabilimento in assenza di autorizzazioni (art. 279 del D.Lgs. 152/2006);
- importazione o esportazione, senza certificato o licenza di particolari esemplari, animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 del L. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione [...] (art. 3-bis del D.Lgs. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 del L. 549/1993);
- inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. 202/2007).

s) **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** – 25- duodecies del Decreto introdotto dalla legge – introdotto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento, saranno trattati solo i Reati Presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla società.

1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta **responsabilità** qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente a far venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi della successiva lett. b).

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l'Ente va esente da pena se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il "**Modello**") a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito l'"**Organismo di Vigilanza**");
- che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto **eludendo fraudolentemente** il Modello;
- che **non** vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Inoltre, l'art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. Adozione del Modello da parte di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

2.1. La struttura organizzativa di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. (di seguito ATF S.p.A. o la Società) è stata costituita in data 14.09.1990 dapprima in forma di Azienda Speciale del Comune di Fiuggi e dal 01.01.1999 in forma di Società per Azioni con Unico Socio rappresentato sempre dal Comune di Fiuggi.

Dal mese di Aprile 2015, in seguito ad assemblea straordinaria con aumento di capitale ed emissione di azioni di Categoria B, la Società per Azioni ha perso al connotazione di Unipersonalità.

L'attività operativa di ATF S.p.A. è articolata in tre settori (Produzione e commercializzazione di Acqua e Bevande, Gestione Parchi Termali ed attività Sanitarie, Gestione Campo Golf ed attività Sportive) facente capo ad un'unica

struttura centrale.

Ad oggi la Società risulta Amministrata da un organo monocratico ed è organizzata con figure dirigenziali ed apicali preposte alla responsabilità e gestione delle diverse aree in cui sono articolati i settori operativi.

La gestione finanziaria è unica per tutti i settori di operatività.

Nel complesso, alla data odierna risultano occupati circa 108 lavoratori.

ATF S.p.A., nell'ambito del proprio sistema di gestione e controllo (inteso quale insieme di regole aziendali ed operative, sistema delle deleghe e dei poteri, sistema disciplinare, etc.) e nel perseguimento della conduzione degli affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di legalità, correttezza e trasparenza, ha ritenuto di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di "personalità giuridica" di seguito anche "Decreto"), che costituisca un punto di riferimento per il management, collaboratori, dipendenti, partner commerciali e un valido strumento di sensibilizzazione al fine di prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto la Società ha inteso promuovere una attività di analisi delle procedure e protocolli già in essere nella stessa, oltre che della realtà operativa e dei rischi residui di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Tale attività ha portato alla redazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto (di seguito anche il "Modello"), volto a rispondere alle finalità e alle prescrizioni del D.Lgs 231/2001, che recepisce le procedure operative e di controllo in essere nella Società.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria.

Il Modello è stato inizialmente approvato dall'Organo Amministrativo di ATF S.p.A. con delibera del 23/11/2015.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'"OdV") l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV, avrà una funzione di verifica dell'efficacia del Modello adottato, provvedendo a definire azioni tese a chiarire eventuali risk/gap analysis concernente, in particolare, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati in materia di sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, i reati societari e i reati in materia di riciclaggio.

L'OdV dovrà coordinare l'attività con il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione nominato ai sensi dell'art.1 co .7 L. 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza nominato ex Art. 43 co.1 D.Lgs.33/2013.

Anche in ossequio alle indicazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.8 del 17.06.2015, il presente modello ex D.Lgs.231/2001 deve intendersi strutturalmente integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione emanato ai sensi della L. 190/2012, sebbene non riuniti in unico documento.

2.2. Sistema di corporate governance di Acqua & Terme Fiuggi Spa

La corporate governance di ATF S.p.A., basata sul modello tradizionale è così articolata:

- **Assemblea dei soci**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.
- **Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico** investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea.
- **Collegio Sindacale**, composto dal Presidente e da due sindaci, cui spetta il compito di vigilare:
 - a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

Ad oggi al Collegio Sindacale spettano anche le attività di controllo e revisione contabile

2.3. Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società

Finora, in considerazione della non particolare complessità della gestione operativa della Società e del limitato numero di soggetti coinvolti, l'Amministratore Unico non ha conferito formali deleghe di poteri ai responsabili delle aree operative aziendali.

Entro termini brevi, saranno avviati sistemi di procure con definizione dei livelli di autonomia dei delegati coerenti con il livello gerarchico e nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto della delega.

I poteri conferiti verranno periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

3. Funzione del Modello

3.1. Il codice etico ATF S.p.A.

Parte integrante del presente Modello è il Codice Etico di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che ATF S.p.A. riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa. In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/2001.

I principi sui quali si basa il codice Etico, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- Rispetto delle leggi;
- Correttezza e onestà nelle condotte individuali;
- Responsabilità nell'uso delle risorse aziendali;
- Rispetto dei principi di riservatezza nel trattamento delle informazioni sensibili;
- Prevenzione di conflitti di interesse;
- Correttezza e imparzialità nei rapporti con clienti, fornitori e subappaltatori;
- Tutela dei dipendenti che riportino violazioni del Codice Etico;
- Sanzionabilità delle violazioni del Codice Etico.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è stato consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed ai collaboratori ed è pubblicato, sul sito internet aziendale.

Una copia del Codice Etico viene consegnata a ciascun nuovo dipendente, che si impegna per iscritto a prendere visione del suo contenuto e a rispettarne le disposizioni. Inoltre, la Società promuove attivamente il rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti terzi con i quali entra in relazione nel corso della sua attività d'impresa.

Infine, la Società organizza periodicamente attività di informazione e formazione avente come lo scopo la diffusione del Codice Etico di Gruppo.

Il rispetto del Codice Etico è obbligatorio per tutti gli amministratori della Società, membri del Collegio Sindacale, dirigenti, dipendenti, consulenti e per chiunque instauri con la medesima, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti contrattuali di collaborazione o di partnership.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico è sanzionata dalla Società ed è causa di risoluzione dei contratti stipulati con soggetti terzi.

3.2. Il Modello di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come

obiettivo la riduzione del rischio di commissione reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei Processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di ATF S.p.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello stesso vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto e nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei processi strumentali/funzionali, di poter incorrere – in casi di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai Processi strumentali/funzionali e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono i seguenti:

- **L'efficacia**, che dipende dalla idoneità del Modello in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".
- **la specificità**, elemento essenziale che connota l'efficacia del Modello. In particolare, è necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Inoltre, ai sensi della lett. b) del medesimo articolo del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'Ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili".

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa e l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Ed ancora, il Modello deve tenere conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

- **L'attualità** richiede che il Modello sia costantemente adattato ai caratteri

della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, abbia la funzione di supervisionare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano rinvenute eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società/Ente.

Nella redazione del Modello, ATF S.p.A. ha tenuto conto, oltre che della propria organizzazione aziendale, anche del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno di ATF S.p.A. deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di ATF S.p.A.;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno ed all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

In particolare il sistema di controlli interni si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controlli si trovano i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

3.3. Attività preparatoria del Modello

Il Modello di ATF S.p.A. è stato predisposto seguendo la metodologia suggerita dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, ovvero attraverso la suddivisione dell'attività in quattro fasi:

Fase 1 - analisi dei rischi

Analisi delle aree a rischio che possono causare eventi pregiudizievoli ai sensi del Decreto.

In particolare, l'analisi dei rischi viene condotta attraverso il seguente approccio metodologico:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, attraverso lo studio della principale documentazione sociale, finalizzata a pervenire ad una conoscenza generale della Società;
- comprensione del modello di business della Società;
- analisi storica relativa ad eventuali casi già emersi nel passato con riferimento a precedenti penali, civili od amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa rilevante;
- analisi dei rischi specifici che possono causare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
- analisi e rilevazione dei sistemi normativo-regolamentari e dei sistemi di controllo adottati dalla Società nelle aree considerate potenzialmente a rischio.

Fase 2 – redazione del documento di *Risk/Gap Analysis*

Con tale attività, sono stati confrontati i sistemi di controllo esistenti nella Società a presidio delle aree a rischio individuate nella Fase 1 con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto al fine di individuare le modifiche necessarie per la preparazione del modello volto a prevenire i Reati Presupposto.

Fase 3 – definizione della Parte Generale del Modello

Definizione della Parte Generale del Modello idoneo alla prevenzione dei Reati e personalizzato alla specifica realtà aziendale della Società. La Parte Generale contiene una panoramica sui contenuti normativi del Decreto e sulle funzioni del Modello, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza della Società (delle sue caratteristiche, delle funzioni, dei poteri e del sistema di *reporting*) e dell'impianto sanzionatorio predisposto dalla Società per la violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello.

Per la redazione del Modello si è tenuto conto, come già anticipato, delle linee guida redatte da parte delle organizzazioni rappresentative nonché della recente giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia in questione.

Fase 4 – predisposizione delle Parti Speciali del Modello

Tale parte è finalizzata a definire i principi procedurali generali e specifici diretti a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Le Parti Speciali di cui al presente Modello riguardano:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24-25 del

Decreto;

- i reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- i reati informatici, di cui all'art. 24-bis del Decreto;
- i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- i reati di riciclaggio e terrorismo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007, di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- i reati ambientali, di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- i reati di criminalità informatica e i delitti in violazione del diritto d'autore;
- i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- i reati transnazionali;
- i reati di criminalità organizzata e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 25-duodecies del Decreto.

Si sottolinea inoltre che l'introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

3.4. Approvazione del Modello e suo recepimento

E' stato demandato all'Organo Amministrativo di ATF S.p.A. di provvedere mediante apposita delibera all'adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

L'Amministratore Unico ha proceduto anche alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

E' rimesso alla Società di predisporre, adottare e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. In particolare è demandato all'Organo Amministrativo di ATF S.p.A., anche su proposta dell'OdV, di integrare il presente Modello, ove necessario, mediante apposita delibera, integrando i Reati Presupposto così come previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti.

E', inoltre, rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa, in concreto, posta in essere. A tal fine è attribuito all'OdV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello sia affidato ad un organismo dell'Ente – tenuto conto della struttura e della dimensione aziendale di ATF S.p.A., l'Organismo di Vigilanza è stato individuato nel Collegio Sindacale.

Qualora in futuro si ritenga più efficace nominare un Organismo formato da soggetti diversi, non potrà farne parte e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono e saranno scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci o gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

L'OdV deve presentare i seguenti requisiti:

1. Autonomia: deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. Indipendenza rispetto alla Società: deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome. Qualora, per ragioni di opportunità strategica, sia indispensabile nominare un membro interno che rappresenti una funzione da controllare, occorrerà assicurare un numero di membri esterni tale da rappresentare la maggioranza dei componenti dell'Organismo stesso;
3. Professionalità: deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;
4. Continuità di azione: deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;
5. Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
6. Inoltre, qualora un membro dell'OdV debba assistere come professionista un dirigente o vertice apicale della Società, il mandato dovrà essere autorizzato dall'Organo di Amministrazione e non dovrà comunque essere rilasciato nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse con la sua funzione di componente dell'OdV.

Infine, nel caso in cui un membro dell'OdV abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell'Organismo, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili. Mediante appositi documenti organizzativi e/o comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è dotato di un proprio regolamento.

E' facoltà dell'OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni che svolgano professionalmente attività di *audit* e certificazione.

E' altresì facoltà dell'Organismo scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove questo non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

4.2. Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, e comunque almeno ogni 3 mesi.

Le sedute dell'OdV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici della Società.

4.3. Funzioni e poteri dell'OdV

L'OdV ha il **compito** di svolgere le seguenti attività:

- a) provvedere, nell'ambito aziendale, alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
- b) vigilare sull'osservanza e corretta attuazione del Modello;

- c) vigilare sull'efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nell'ambito aziendale. Le attività svolte dall'OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società; ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza ed all'efficacia del Modello.
- d) aggiornare il Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative, segnalando con immediatezza al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni ed agli aggiornamenti;
- e) eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico. L'OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati vengano documentate per iscritto;
- f) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione;
- g) segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui l'OdV sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o per verifica dell'OdV stesso;
- h) comunicare e relazionare al Consiglio di Amministrazione le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello. In ogni caso, ogni anno verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione una relazione riepilogativa sull'attività svolta nel corso dell'anno, le attività cui non si è potuto procedere per ragioni di tempo e/o di risorse, i necessari e/o opportuni interventi correttivi del Modello, altro ritenuto utile e necessario;
- i) documentare e riportare al Consiglio di Amministrazione le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse e i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
- h) coordinarsi con le altre funzioni aziendali:
- per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare per iscritto i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'OdV. In tale direzione assume posizione centrale il rapporto ed il coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012;
 - per vigilare sull'evoluzione della situazione della Società, al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi);
 - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- l) raccogliere e conservare in uno specifico archivio, con accesso

riservato solo ai membri dell'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica; tali informazioni sono considerate riservate e potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV o su esplicita richiesta degli amministratori;

m) fornire chiarimenti ai Destinatari del Modello in presenza di problematiche interpretative e/o quesiti sul Modello e sulle procedure aziendali ad esso riferibili;

n) promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Codice Etico, sul Modello e sulle procedure aziendali ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimenti e delle segnalazioni di volta in volta pervenute, predisponendo la documentazione necessaria a tal fine.

In particolare, l'attività di costante verifica dell'OdV ha un duplice scopo:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, è compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole funzioni al rispetto del Modello;
- indicando direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

2. qualora emerga la necessità di adeguamento del Modello, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, l'OdV si attiverà affinché vengano celermente apportati i necessari aggiornamenti.

4.4. Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari

Al fine di svolgere le funzioni attribuitegli, nel rispetto del principio della continuità dell'azione, l'OdV:

- dispone della più ampia autonomia organizzativa;
- è dotato di autonomia finanziaria;
- conduce indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:
 - richiede informazioni a tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
 - ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti della Società, salvo il rispetto delle norme imperative di legge di volta in volta applicabili;
- si avvale della collaborazione di risorse appartenenti ad altre funzioni aziendali, con il solo obbligo di coordinarsi preventivamente con tali

funzioni ove necessario al fine di non pregiudicare il corretto andamento dell'attività aziendale;

- si avvale di consulenti esterni, ove ritenuto necessario o utile allo svolgimento dei propri doveri

L'OdV di ATF S.p.A. è organo autonomo rispetto agli organi societari ed esente da vincoli di subordinazione gerarchica.

Ha, come referente aziendale, su base periodica l'Organo di Amministrazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità e il Collegio Sindacale.

L'OdV della Società potrà esser chiamato in qualsiasi momento dai suddetti organi - o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso - per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sulle attività svolte e sull'attuazione del Modello.

4.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

I funzionari, i dipendenti della Società e i destinatari in genere del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'OdV la presenza di possibili violazioni del Modello e la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Per agevolare tali comunicazioni, è istituita una casella di indirizzo elettronico dedicata e precisamente odv.acquatermefiuggispa@legalmail.it il cui accesso è riservato solamente all'OdV. Tale casella garantisce il pieno anonimato ed è finalizzata a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione i soggetti che effettuino tali segnalazioni.

La direzione della Società ed i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio reato. In particolare, gli organi amministrativi della Società devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative a:

- conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001;
- comunicazioni di procedimenti aperti a carico di soci, amministratori, dirigenti o dipendenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- comunicazioni circa la variazione della struttura organizzativa, variazioni di deleghe e poteri;

- verbali delle riunioni dell'Assemblea, del CdA e del Collegio Sindacale, qualora ne faccia richiesta l'Organismo di Vigilanza;
- variazioni delle aree di rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello;
- contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società;
- informazioni relative a clienti della Società indagati per reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventualmente informazioni o notizie a chi ha segnalato ovvero ai responsabili delle relative funzioni aziendali coinvolte. La Società garantisce che i membri dell'OdV non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi ai dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno dieci anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Con le strutture aziendali l'OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni. All'OdV deve essere garantito dalle funzioni aziendali l'accesso libero e incondizionato a informazioni, dati, documenti e ogni altro elemento di rilievo (anche su supporto informatico) nell'esecuzione dei compiti allo stesso affidati.

L'OdV può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della Società. La mancata collaborazione con l'OdV costituisce illecito disciplinare.

All'OdV deve essere garantita dalle funzioni aziendali anche una costante ed immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee ad estendere le aree di rischio reato.

4.6. Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle attività aziendali e delle informazioni in suo possesso.

Il programma viene approvato dall'OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed indica quali aree e funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività. Le verifiche potranno essere affidate sia ai membri dell'OdV sia affidate, dall'OdV, a consulenti esterni.

Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri l'attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:

- le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore;
- il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell'*audit*;
- il richiamo ai documenti di controllo;
- le eventuali raccomandazioni;
- ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell'attività sottoposta a verifica.

In occasione della successiva riunione dell'OdV verranno esaminate le risultanze delle attività. L'OdV, ove lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli ulteriori *audit* di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni, ovvero richiedere all'organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di rischio a livelli ritenuti accettabili.

Le raccomandazioni dell'OdV devono trovare tempestivo accoglimento da parte delle funzioni interessate ed è compito del Consiglio di Amministrazione verificarne la efficace applicazione.

In tutti i casi in cui la Società incarichi un soggetto esterno che svolga professionalmente attività di certificazione, a svolgere attività di verifica e certificazione in merito ad aspetti delle attività aziendale rientranti nella competenza dell'OdV, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà essere trasmesso all'OdV con data certa in tempo utile per permettere allo stesso di esaminare tali rapporti e le relative risultanze.

5. Selezione, formazione e informativa

5.1. Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2. Comunicazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, ATF S.p.A. articolerà un

programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e di formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito con i responsabili delle aree aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, ATF S.p.A. si impegna a:

- diffondere il Modello nel contesto aziendale con qualsiasi strumento ritenuto idoneo (ad es. email; intranet);
- organizzare uno specifico incontro formativo con tutti i dipendenti della Società nell'ambito del quale illustrare il Decreto ed il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la formazione del personale dipendente è attuata utilizzando gli strumenti che seguono:

- un momento informativo iniziale destinato ai neo-assunti;
- un momento formativo di aggiornamento periodico;
- ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

6. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

6.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche d'impulso dell'OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e

l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione, nonché dei principi del Codice Etico;
- l'inosservanza nell'attuazione e/o controllo ovvero violazione di norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro che possono costituire fonte di reati presupposto colposi specifici previsti dagli arti 589 e 590 c.p.;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative disposizioni contenute nel CCNL vigente (**CCNL Industria Alimentare per il ramo di azienda imbottigliamento – CCNL Terme per il ramo di azienda termale**).

A seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e della loro gravità, le sanzioni in concreto previste sono:

- a. RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA (in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione) O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per un massimo di giorni 3);

- b. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ove le mancanze siano “delitti a termini di legge” o “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per la Società.

6.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello, saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione, in conformità col vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Dirigenti applicabile.

Se la violazione fa venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.4. Misure nei confronti degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (ad es. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc.).

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello con riguardo ai componenti del Collegio sindacale dovranno essere segnalate tempestivamente dall'OdV, a tutti i componenti del Collegio sindacale e a tutti i membri dell'Organo di Amministrazione. Il Collegio sindacale dovrà assumere, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei sindaci che avranno compiuto le violazioni contestate.

6.5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in

contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'area acquisti, in accordo con l'Organo di Amministrazione, cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di tali specifiche clausole contrattuali che dovranno prevedere anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.6. Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

In caso di illeciti Disciplinari commessi da membri dell'OdV, l'Organo di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

6.7. Misure nei confronti di dipendenti e collaboratori di Società che operano su mandato o nell'interesse di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

In caso di illeciti disciplinari commessi da parte di risorse, appartenenti a società che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., l'OdV di ATF S.p.A. informerà il proprio Organo di Amministrazione. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti della Società, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate, le quali valuteranno la situazione e provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative interne e locali.

7. Aree a rischio, controlli e sistema delle procedure

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'Ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

E' stata, quindi, condotta l'analisi delle attività aziendali di ATF S.p.A. e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione

delle fattispecie di reato (processi strumentali/funzionali).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, della gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati nonché del danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

Anche in considerazione delle attività caratteristiche di ATF S.p.A., le aree a rischio rilevate hanno riguardato in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed i reati ambientali.

Il sistema delle procedure

La Società ha adottato un sistema di procedure volte alla prevenzione dei reati, ed in particolare dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs 231/2001. Tali procedure sono raccolte nel Manuale delle procedure.

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso un sistema di procedure ed altri strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Il sistema di organizzazione della Società deve, inoltre, rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizione di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti

dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati *report di monitoraggio* che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti informatici riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale o a organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il sistema di controllo in tema di 231 deve prestare attenzione alle seguenti attività sensibili:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alle gare pubbliche e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Gestione delle consulenze, degli incarichi professionali e dei fornitori
3. Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni, e delle relazioni con le autorità pubbliche, gli organi di regolazione, vigilanza e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive;
4. Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità
5. Gestione della tesoreria e della contabilità;
6. Gestione dei rapporti con Revisori e sindaci;
7. Gestione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;

8. Gestione delle prescrizioni ambientali;
9. Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane;
10. Gestione del contenzioso.

Si rimanda alla Parte Speciale l'individuazione e l'elencazione delle aree ritenute a rischio.

PARTE SPECIALE

Funzione della Parte Speciale

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Società ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito, i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal Modello.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell’esercizio dell’attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che, come ATF Spa, partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la Parte Speciale (cap. 1), si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (c.d. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

Si evidenzia che la legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012) ha apportato importanti modifiche ai reati contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, è stato introdotto il reato di “Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità” di cui all’art. 319-quater del codice penale e l’introduzione, tra i reati societari, del reato di “Corruzione tra privati” di cui all’art. 2635 c.c. che punisce la condotta del soggetto, apicale o subordinato, che dia o prometta denaro o

altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di scritture contabili, sindaci o liquidatori, di altre società o a persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti appena elencati.

Per l'analisi del reato di "Corruzione tra privati" si rimanda alla Sezione C) del presente Modello, inerente i reati societari.

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni, o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni."

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote, in caso di reati ex art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319-bis e 319-ter comma 2 c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319 ter c.p. da 200 a 600 quote; In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui agli articoli sopra indicati si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322bis.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

“Le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

• **Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

2) Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito “PA”) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi Ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;

- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPSAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Magistratura;
- Vigili del Fuoco;
- Posta Certificata;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio TERNA, ENEL, A2A, GELSI, FS, AEWB);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un

pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Aree a rischio reato

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale e le correlate “**attività sensibili**”, sono:

- a. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di:
 - gare pubbliche in Italia o all'estero ;
 - richiesta di finanziamenti, concessioni, licenze e autorizzazioni;
 - operazioni implicanti rapporti con l'amministrazione finanziaria e/o tributaria;
- b. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 (testo unico sicurezza):
 - gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza e in occasione verifiche ed ispezioni (es. ASL, NAS etc.);
- c. Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità di vigilanza:
 - rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, Magistratura e altre Autorità di pubblica sicurezza, dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti competenti in materia fiscale e tributaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, intercettazioni richieste dalla Magistratura etc.);
 - rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive;
- d. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori:

- gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, ovvero, predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti Pubblici;

- gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate.

e. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività:

- gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito della cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.

f. Gestione degli adempimenti Societari:

- gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari;

- gestione degli acquisti di beni e servizi;

- gestione delle donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;

- gestione della tesoreria e della finanza ordinaria.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3) Regole di comportamento

Principi di comportamento

Nei rapporti con la PA, la Società, prevede una separazione di poteri e ruoli e più livelli autorizzativi.

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. vieta qualsiasi transazione o pratica illegale ed è determinata ad eliminare la corruzione

Le Società e i dipendenti devono rispettare le leggi italiane e della UE e non possono offrire né fornire, direttamente o indirettamente, facilitazioni indebite, economiche o di altra natura non solo a pubblici ufficiali e partiti politici, ma anche a dipendenti o agenti di clienti sia del settore pubblico che privato, di società finanziarie o banche, in violazione degli obblighi legali o dei principi etici del Gruppo, allo scopo di ottenere o conservare un rapporto commerciale o di ottenere facilitazioni o favori che implicino la violazione delle regole.

Il Codice etico vieta di offrire o fornire vantaggi, nonché cedere alla sollecitazione di persone che, sostenendo di disporre di un'influenza reale o supposta su agente pubblico o privato, propongano di utilizzare la loro influenza al fine di ottenere contratti o decisioni favorevoli.

Altresì vietate sono le pratiche di "pagamento agevolato" che, avendo lo scopo di agevolare procedure o formalità amministrative che dovrebbero essere ottenute normalmente nel rispetto della legge e della legalità, rappresentano atti di "piccola corruzione"

Inoltre, tutti i dipendenti sono chiamati a partecipare a incontri di studio, approfondimento e verifica della conoscenza del Codice Etico che impone l'osservanza di severi obblighi e doveri nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tale attività formativa si svolge sotto la vigilanza dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa all'organigramma aziendale, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
3. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
4. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la "brand image" della Società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
5. comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
6. nei rapporti con interlocutori appartenenti alla PA è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;

7. nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri, nonché omettere informazioni dovute;
8. nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti terzi – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso.

E' altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;

9. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società;
10. nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
11. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità;
12. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti, o in generale delle controprestazioni;
13. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
14. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione stabilita nella apposita procedura di gestione del credito;
15. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
16. accedere a risorse finanziarie:
 - a. l'effettuazione delle spese deve avvenire solo in base ad una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità

- b. le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati;
17. conferire contratti di consulenza, intermediazione o similari in assenza dei relativi poteri. Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare:
- a. il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità
- b. l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente. L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata
- c. gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati
18. impiegare fondi e altre risorse di proprietà di ATF S.p.A. per attività politiche personali o, più in generale, per fornire contributi ad organizzazioni politiche, partiti o uomini politici.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad esempio, nel caso di convenzione stipulata con il Comune, deve essere ben chiara, all'interno della Società, la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone la stipulazione della convenzione (ii) chi effettua l'attività di risk assessment per valutare la possibilità di stipulare la convenzione (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la convenzione);
- la gestione delle erogazioni, dei contributi ecc. deve prevedere il rendiconto per iscritto;
- i contributi alle organizzazioni umanitarie devono essere autorizzati per iscritto ed adeguatamente registrati;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari nell'interesse della Società devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- laddove i contratti pubblici implicino il possesso, l'utilizzo o l'accesso a informazioni riservate o a diffusione limitata, seguire scrupolosamente tutte le procedure di sicurezza applicabili a tali informazioni;
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dalla Società;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A., per conto di ATF S.p.A., devono essere dotati di idonea delega e devono informare la Società con tempestività, circa l'attività svolta con la P.A. e le criticità emerse;
- la scelta di eventuali "agenti e/o consulenti di vendita" deve essere approvata a livello di Organo Amministrativo;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza è necessario:
 - a. prevedere la partecipazione di almeno due soggetti delegati;
 - b. conservare traccia, attraverso la redazione di appositi verbali, di tutto il procedimento relativo alle ispezioni giudiziarie, tributarie, fiscali e amministrative e della gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- con riferimento all'attività di sponsorizzazione, le decisioni di impegnare il Gruppo in qualunque sponsorizzazione devono essere assoggettate all'approvazione da parte dell'Organo di Amministrazione e devono essere adeguatamente registrate.

I contratti con i collaboratori esterni e fornitori

La collaborazione con fornitori rappresenta un'elevata porzione del valore dei prodotti e servizi di ATF S.p.A. Le decisioni di acquisto devono basarsi sulla valutazione oggettiva dell'affidabilità e dell'integrità del fornitore e del sub-contrattista e sul valore complessivo dell'offerta. Nell'interesse di ATF S.p.A., l'acquisto di beni e servizi si basa sul merito in materia di prezzo, di qualità, di prestazioni, di consegna e idoneità. L'acquirente mira a garantire che non si stabilisca una situazione di dipendenza nei confronti dei fornitori e sub-contrattisti, attraverso l'impegno a sviluppare sistematicamente alternative credibili. ATF S.p.A. inoltre si impegna ad evitare conflitti di interesse e a garantire l'imparzialità.

Il Codice Etico fa espresso divieto di porre in essere condotte che possano integrare i reati di corruzione e sottolinea come i rapporti con fornitori e sub-contrattisti siano oggetto di procedure stabilite dai settori Acquisti e Supply Chain, e siano applicabili da parte di tutti. Esse hanno in particolare come oggetto il rispetto dell'equità di trattamento dei fornitori e sub-contrattisti.

A tal fine ATF S.p.A. chiede ad essi di aderire rigorosamente a tutti i requisiti legali in vigore in relazione alle loro attività.

I contratti con i collaboratori esterni e fornitori, infatti, devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi prescritti nel Decreto, nonché dei principi comportamentali dettati dal Modello e dal Codice Etico.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

B. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1) I reati contro l'industria e il commercio – art. 25 bis 1

I reati che si ritiene possano essere astrattamente commessi dall'Ente sono riportati nel seguito del presente paragrafo.

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.**

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Sanzione pecuniaria ex D.Lgs 231/2001: fino a 500 quote. Sanzioni interdittive ex D.Lgs 231/2001: non previste.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p.**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Sanzione pecuniaria ex D.Lgs 231/2001: fino a 800 quote.

Sanzione interdittiva ex D.Lgs 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Frodi contro le industrie nazionali – 514 c.p.**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Sanzione pecuniaria ex D.Lgs 231/2001 fino a 800 quote

Sanzione interdittiva ex D.Lgs 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Frode nell'esercizio del commercio – 515 c.p.**

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.”

Sanzione pecuniaria ex D.Lgs 231/2001: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs 231/2001: non previste.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci art. 517 c.p.**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Sanzione pecuniaria ex D.Lgs 231/2001: fino a 500 quote. Sanzioni interdittive ex D.Lgs 231/2001: non previste.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517-ter c.p.**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la

reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibile sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Sanzione pecuniaria ex D.Lgs 231/2001: fino a 500 quote. Sanzioni interdittive ex D.Lgs 231/2001: non previste.

2) Aree a rischio reato

In base all'attività svolta dalla Società, nonché alle procedure esistenti, si ritiene che la commissione dei reati sopra elencati sia remota.

La presente parte Speciale, tuttavia, prevede a carico dei Destinatari del Modello, specifiche norme di comportamento, al fine di eliminare ogni rischio, anche solo potenziale.

Le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi tali reati sono:

- a) attività di fabbricazione e/o assemblaggio di beni;
- b) acquisto o vendita di beni;
- c) sistema di gestione della qualità;
- d) utilizzo di marchi;
- e) utilizzo di brevetti industriali, anche destinati al miglioramento dei processi produttivi aziendali.

3) Regole di comportamento

Principi di comportamento

Acqua & Terme S.p.A. considera i diritti di proprietà intellettuale che comprendono brevetti, Know how, segreti commerciali, marchi registrati, nomi di dominio, design industriale e copyright uno dei beni più preziosi e si impegna ad assicurare che i suoi dipendenti salvaguardino tali beni. ATF S.p.A., inoltre, assicura che siano rispettate le proprietà intellettuali valide delle altre aziende e che non siano violate dai suoi dipendenti.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati sopra indicati è previsto il **divieto** di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra citate;

- b. porre in essere comportamenti volti ad operare importazioni o esportazioni a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza;
- c. violare i principi presenti nella presente parte speciale del Modello;
- d. rispettare le procedure interne di Gruppo.

I contratti con i fornitori e appaltatori

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della Presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25- duodecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte Speciale.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

C. REATI SOCIETARI

1) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati societari, previsti dall'art. 25-ter del Decreto che possono in astratto essere configurati e dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta

situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: per il 1° comma da 300 a 600 quote, per il 3° comma da 400 a 800.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis, TUF)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi. Si precisa che:

- 1) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- 2) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260. Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote. Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, o del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote. Sanzioni

Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate al primo comma e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote. Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote. Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

2) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative a:

- a. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno;
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentati;
 - raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico;
 - collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- b. Gestione della liquidità.

Si precisa che attualmente le regole previste vietano la gestione della cassa e l'utilizzo di denaro contante per importi superiori ad Euro 100/00 – cento Euro - . Quanto alla movimentazione bancaria, vige la regola dello sdoppiamento tra autorizzazione dell'operazione ed effettuazione della medesima. Inoltre, è

effettuata obbligatoriamente con scadenza almeno settimanale la riconciliazione dei conti correnti che viene poi sottoscritta dall'Amministratore secondo la regola della segregation of duty (chi effettua la riconciliazione non è mai chi la sottoscrive);

c. Gestione degli adempimenti societari:

- gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindacale, eventuale Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;

- tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e sociali;

- gestione dei rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o loro sottoposti, operanti in altre Società;

d. predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

e. Atti del CdA e supporto all'assemblea:

- attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del CdA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3) Regole di comportamento

Il sistema dei controlli

Preliminarmente si precisa che la Società non è quotata nel mercato italiano ed è soggetta alle verifiche periodiche del Collegio Sindacale

Il sistema delle procedure è raccolto nel Manuale delle procedure.

Principi di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nel Codice Etico di Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede **l'obbligo**, a carico dei Destinatari, di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in

tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni e procedure per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- c. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
- e. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- g. predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie, assicurandone il continuo aggiornamento;
- h. non effettuare prestazioni in denaro o altre utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o loro sottoposti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale

costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incaricato da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;

- i. non effettuare elargizioni in denaro o altre utilità o qualunque altra forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con Società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale, ad eccezione eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- j. informare preventivamente il direttore di Unità o l'Ufficio Legale se, per motivi di cortesia o altro, si debba accettare od offrire un regalo o un invito non di modico valore;
- k. assicurare la segretezza delle informazioni che possono influenzare il valore delle azioni, delle opzioni o di altri titoli fino a quanto esse non sia diffuse pubblicamente dalla Società.

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere redatti in base a specifiche norme, principi contabili e procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema informatico che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dalla Società, si dispone:

- a. la previsione dell'effettuazione dell'Organo di Amministrazione nei termini di legge finalizzato alla condivisione di fatti rilevanti, attinenti alla gestione della Società;
- b. la trasmissione agli Amministratori di tutti i documenti relativi agli

argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- c. la previsione di riunioni periodiche tra l'OdV e il Collegio Sindacale per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*.

Il rapporto con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

L'attività del Collegio Sindacale di ATF S.p.A., composto da un Presidente e due sindaci, è disciplinata dal codice civile. Al fine di garantire la continuità dell'operato dell'organismo, vengono organizzati incontri periodici (almeno trimestrali) di cui è conservata traccia nel registro del Collegio Sindacale. Ad oggi il Collegio svolge anche funzioni di controllo contabile

In riferimento al rapporto con i Sindaci e Revisori devono essere rispettate i seguenti principi:

- massima collaborazione e trasparenza, anche in occasione di richieste da parte dei soci;
- definizione dei compiti dei soggetti che devono tenere i rapporti con tali figure;
- chiara procedura di selezione della società di revisione contabile in modo da mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato;
- tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci, il collegio sindacale e con la società di revisione;
- obbligo di relazione periodica al CdA relativamente all'attività della società di revisione da parte della funzione incaricata ai rapporti con la stessa;

I contratti con i collaboratori esterni

Come previsto dalla procedura interna, la scelta dei consulenti deve essere certificata secondo le norme interne e i fornitori vengono scelti all'interno delle liste di fornitori qualificati.

In ogni caso, i contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Per più dettagliati principi di comportamenti idonei a prevenire il reato di corruzione tra privati, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A) della presente Parte Speciale, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

4) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato,

l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);

- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

D. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (art. 25-quater)

L'art. 25-quater del Decreto non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi, invece, a richiamare al primo comma i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-quater del Decreto riportiamo i seguenti:

• **Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270- bis c.p.)**

“Chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

• Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli art. 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

2) Aree a rischio reato e regole di comportamento

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate ai fini della presente Parte Speciale non sono state rilevate specifiche aree a rischio reato.

La presente Parte Speciale prevede ad ogni modo, a carico dei Destinatari del Modello, specifiche norme di comportamento, al fine di eliminare ogni rischio, anche solo potenziale. In particolare è previsto il **divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quater del Decreto);
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente parte Speciale;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, del Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

3) Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso;
- b. monitorare l’efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti

in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

E. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E "INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI

- 1) Le tipologie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (25-decies del Decreto)

Nel seguito sono indicati i reati che, in relazione all'attività svolta dalla Società, sono astrattamente ipotizzabili. La concreta commissione di tali reati è, infatti, considerata remota.

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati.

Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento di un finanziamento.

• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p. – introdotto dalla L. 116/2009)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'Ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di danaro.

2) I reati transnazionali

I reati di cui al precedente paragrafo possono essere rilevanti, ai sensi del D.Lgs 231/2001 anche quando caratterizzati da profili di transnazionalità.

Al fine di qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessario che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che il reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Oltre ai reati illustrati nel paragrafo 1, si evidenziano le seguenti fattispecie che, qualora caratterizzate dal requisito della transnazionalità possono rappresentare fonte di responsabilità dell'Ente:

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni od a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, e 5 D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286).**

Il reato si configura mediante la condotta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio dello Stato di uno

straniero, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

3) Aree a rischio reato e regole di comportamento

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate ai fini della presente Parte Speciale non sono state rilevate specifiche aree a rischio reato.

La presente Parte Speciale prevede ad ogni modo, a carico dei Destinatari del Modello, specifiche norme di comportamento, al fine di eliminare ogni rischio, anche solo potenziale. In particolare è previsto il **divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della Società;
- selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali e lasciare traccia dei relativi colloqui.

4) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati transnazionali. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione

aziendale rilevante.

F. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.)**

“[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

2) Aree a rischio reato

Per loro stessa natura, i rischi legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono trasversali a tutte le aree/funzioni aziendali, con maggior accento sulle aree delle diverse Unit ove si svolge la produzione, ovvero presso i cantieri dei clienti o partner commerciali.

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, qualsiasi elencazione non può avere carattere esaustivo, potendosi limitare ad individuare le attività alle quali è associato un rischio maggiore.

In quest'ottica sono sicuramente da individuare le seguenti **attività** quali a **maggior rischio**:

- a) attività di imbottigliamento nello stabilimento produttivo di Fiuggi loc. Spelagato per quanto afferente il ramo industriale e
- b) attività termale e sportiva presso i Parchi termali Fonte Bonifacio VIII, Fonte Anticolana e il Campo da Golf.

Anche ai fini della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito anche DVR) della Società, e dei singoli stabilimenti, documenti che devono essere periodicamente aggiornati.

E' compito di ogni Datore di Lavoro effettuare verifiche periodiche affinché gli adempimenti obbligatori e in documenti fondamentali (come il DVR o i Piani di coordinamento e sicurezza) siano tenuti ed aggiornati, grazie anche alla collaborazione degli RSPP e ASPP, così come previsti dal D.Lgs 81/08.

Particolare attenzione deve essere prestata a quelle attività realizzate in associazione con partner (in caso di join venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.) o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Dalle verifiche svolte è emerso un corretto rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e una articolata organizzazione per gestire al meglio la prevenzione

Tale funzione, coincide solitamente con il RSPP che viene nominato in ogni unità operativa.

Il RSPP, in ogni caso, risponde al **Datore di Lavoro**, che è individuato nell'Amministratore Unico.

La materia della sicurezza è ampiamente codificata nel documento di valutazione dei rischi. Il modello di organizzazione aziendale adottato è

conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs 81/08.

3) Regole di comportamento

3.1 Principi generali

ATF S.p.A. si impegna a fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano in tutti i propri siti, con pari livello di qualità ovunque essi siano presenti. Tale politica di EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) e si applica ai dipendenti di ATF S.p.A. e ai sub-contrattisti

Inoltre, ATF S.p.A. si impegna a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, ovunque essi si trovino a causa dei loro obblighi professionali.

Prendendo spunto dall'articolato Sistema di Gestione in materia di sicurezza, si evidenzia come la Società, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
- determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;
- prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni

Con specifico riferimento all'osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si ritiene indispensabile l'effettuazione dei seguenti adempimenti previsti dalla legge:

- a) che il datore di lavoro determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- b) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, anche con il supporto del RSPP, identifichi e applichi in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

c) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto del RSPP, identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:

- del DVR;
- dei contratti di appalto;
- della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI);

d) che il RSPP sensibilizzi la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

In merito all'**attività informativa** rivolta sia ai dirigenti che ai preposti che ai lavoratori (Destinatari), la stessa deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di SSL adottato dalla Società;
- b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le procedure in materia di SSL e altra prescrizione adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, il datore di lavoro, o suo delegato, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuto ai seguenti oneri informativi:

- fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Dipendenti;
- il RSPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- il datore di lavoro, o suo delegato, deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- il datore di lavoro, o suo delegato, deve coinvolgere il RLS nella

organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Con specifico riferimento all'**attività formativa**, esistono percorsi formativi obbligatori per ogni livello di responsabilità e per le diverse tematiche. La gestione della formazione viene svolta dalla funzione EHS ed è rivolta sia ai dirigenti che ai preposti che ai lavoratori (Destinatari).

Inoltre:

- il RSPP e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal medico competente in caso di lavorazioni che presentino specifici rischi;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- il datore di lavoro, o suo delegato, di concerto con la funzione EHS, deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Il datore di lavoro, o suo delegato, in coordinamento con la funzione EHS, dovrà provvedere alla conservazione, su supporto cartaceo oppure informatico, dei seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal datore di lavoro;
- il registro degli infortuni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

Con riferimento alla tenuta della **documentazione**, il datore di lavoro, o suo delegato, di concerto con la funzione EHS, è altresì chiamato a garantire che:

- il RSPP, il medico competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;

- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- qualora siano implementate delle procedure per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, siano conservate o su supporto cartaceo oppure informatico;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV, qualora venga richiesta.

Il datore di lavoro, o suo delegato, di concerto con la funzione EHS, deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio circa l'effettuazione dell'attività sopra descritta a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale scopo:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

4) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed

effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

- c. attuare adeguate attività di monitoraggio, al fine di assicurare l'efficacia della gestione della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'attuazione dell'art. 30 TU nonché per ciò che concerne:
 1. la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 2. la coerenza tra attività svolta e le competenze possedute;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della Società.

Nell'ipotesi di violazione delle misure indicate nella presente parte Speciale, così come previsto dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs 81/08, si applicherà il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto nel capitolo 6 della parte Generale del Modello. Tale sistema andrà diffuso al datore di lavoro, al suo delegato, ai dirigenti, preposti e lavoratori.

La Società definisce idonee modalità per selezionare e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa.

G. REATI DI RICICLAGGIO

1) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

2) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che ATF S.p.A. ha individuato riguardano le **attività** concernenti:

- a. la gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- b. la gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo), nonché della cassa e tesoreria;
- c. la gestione dei rapporti con i fornitori;
- d. la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento. Si precisa che attualmente le regole previste vietano la gestione della cassa e l'utilizzo di denaro contante. Quanto alla movimentazione bancaria, vige la regola della doppia firma. Inoltre, è effettuata obbligatoriamente con scadenza mensile la riconciliazione dei conti correnti che viene poi sottoscritta dal responsabile amministrativo del conto secondo la regola della segregation of duty (chi effettua la riconciliazione non è mai chi la sottoscrive);
- e. la gestione degli investimenti (quali, ad esempio, acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
- f. la gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3) Regole di comportamento

3.1 Principi di comportamento

La Società si impegna a conoscere e rispettare le regole disciplinate dal Decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche in materie di Antiriciclaggio, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa ai mezzi di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari.

Alstom si impegna a condurre le sue attività con partner dalla buona reputazione e a garantire che i dipendenti prestino attenzione alle modalità con cui sono effettuati i pagamenti in modo tale da individuare eventuali irregolarità.

Inoltre, con la legge 13 agosto 2010 n. 136 sono state dettate disposizioni attuative circa la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali. La Società si adopera al fine di rispettare i dettami della normativa circa i flussi

finanziari sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei confronti della filiera produttiva coinvolta nell'appalto e ha, inoltre, commissionato specifici studi volti ad ottimizzare sia i sistemi informatici di gestione degli ordini, sia di pagamento con gli istituti di credito.

I Destinatari dovranno, inoltre, rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
3. avere contatti con individui inseriti nelle *black list* antiterrorismo consultabili sul sito:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'**espresso obbligo** di:

4. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, rispettare ed applicare la normativa in tema di antiriciclaggio, qualora la Società ne sia destinataria;
5. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

In relazione alle aree a rischio individuate, la Società, qualora destinataria della normativa antiriciclaggio, deve rispettare gli specifici principi di comportamento riportati nel seguito:

- a. la Società deve creare uno specifico dossier clienti e fornitori onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica, i bilanci societari);
- b. la Società non deve accettare o effettuare pagamenti in contanti;
- c. la Società deve procedere alla selezione dei fornitori e dei partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale (ad esempio, attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Società o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);
- d. la Società inserisce nei contratti con i fornitori ed i partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a

conoscenza dei principi etici e comportamentali di ATF S.p.A. e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o dei principi enunciati nel Modello potranno comportare l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;

- e. la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- f. qualora sia indispensabile intrattenere rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ad esempio paradisi fiscali, occorrerà mantenere un comportamento di prudenza nei confronti di quei partner che mostrino un comportamento sospetto nelle loro operazioni.

4) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

H. REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1) Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

I reati informatici che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 24-bis del D. Lgs 231/2001 sono riportati nel seguito. Inoltre, si ritiene che, in relazione all'attività svolta dalla Società, non sia ravvisabile il rischio di commissione di reati in materia di violazione dei diritti d'autore.

• **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Detenzione e diffusione abusiva di codice di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce o diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: fino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o**

telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: fino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio

dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al comma 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001: sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2) Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio per la commissione dei reati della presente Parte Speciale concernono la gestione del sistema informativo aziendale complessivamente intesa. Le attività che possono dar luogo alla commissione dei reati presupposto sono le seguenti:

- gestione della sicurezza logica dei sistemi da eventuali attacchi esterni;
- gestione della sicurezza fisica dei sistemi;
- gestione della sicurezza e tracciabilità degli accessi alla rete di personale che opera dall'interno delle strutture aziendali;
- gestione della sicurezza dei dati sui PC e sui server;

3) Regole di comportamento e sistema dei controlli

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede che l'utilizzo delle risorse informatiche e di rete avvenga in modo corretto, in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società e prevede l'**espresso divieto** a carico di tutti i Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. violare i principi previsti nella presente parte Speciale;
- c. accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla pubblica Amministrazione o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi;
- d. formare falsamente (sia sotto il profilo materiale che del contenuto) documenti societari aventi rilevanza esterna;
- e. distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l'azienda.

Inoltre, al fine di prevenire le fattispecie di reato, occorre che:

- i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci;
- la procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili deve essere formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori deve essere regolato mediante l'esecuzione delle attività definite in una procedura formalizzata;
- gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali;
- la gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, *super user*, ecc.)

- devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati;
- la gestione dei sistemi di hardware deve prevedere la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società e regolamentare le responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata.

4) Compiti dell' Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I. REATI AMBIENTALI

1) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile

di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 250 quote. Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote. Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”.

Comma 2. “Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni”.

Comma 3. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”.

Comma 4. “Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3”.

Comma 5. “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.

Comma 6. “Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma”.

Comma 7. "Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

Comma 8. "Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale".

Comma 9. "Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1".

Comma 10. "Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro".

Comma 11. "Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni".

Comma 12. "Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro".

Comma 13. "Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

Comma 14. "Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006, la

sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, 11 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. "Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

Comma 2. "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2".

Comma 3. "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

Comma 4. "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni".

Comma 5. "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".

Comma 6. "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

Comma 7. "Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro".

Comma 8. "I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234".

Comma 9. "Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b) dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, sono ridotte alla metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".

Comma 2. "Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

Comma 3. "Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale”.

Comma 4. “L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. “I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro”.

Comma 2. “I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di Ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro”.

Comma 3. “Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.

Comma 4. “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Comma 5. "Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati".

Comma 5-bis. "I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

Comma 5-ter. "Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006)**

Comma 1. "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

Comma 2. "Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 259 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Comma 2. "Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".

Comma 3. "Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice".

Comma 4. "Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 300 quote e non superiore a 500 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006 la sanzione pecuniaria è non inferiore a 400 quote e non superiore a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. "I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro".

Comma 2. "I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di

tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma”

Comma 3. “Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta”.

Comma 4. “Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti”.

Comma 5. “Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila”.

Comma 6. “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.

Comma 7. “Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato

analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".

Comma 8. "Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

Comma 9. "Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta".

Comma 9-bis. "Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo".

Comma 9-ter. "Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 8, secondo periodo, dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Comma 2. "Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".

Comma 5. "Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti

dalla vigente normativa”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 5 dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Art. 1 (L. 150/1992)

Comma 1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.

Comma 2. “In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

Comma 3. “L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 1 L. 150/1992, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 1 L. 150/1992, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Art. 2 (L. 150/1992)

Comma 1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento".

Comma 2. "In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla

condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi”.

Comma 3. “L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

Comma 4. “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni”.

Comma 5. “L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 2 L. 150/1992, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Art. 3-bis (L. 150/1992)

Comma 1. “Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

Comma 2. “In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 3-bis L. 150/1992, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; la sanzione pecuniaria è non inferiore a 300 quote e non superiore a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Art. 6 (L. 150/1992)

Comma 1. "Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".

Comma 2. "Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie".

Comma 3. "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica".

Comma 4. "Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".

Comma 5. "Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni".

Comma 6. "Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 4 dell'art. 6 L. 150/1992, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)**

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94".

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal

regolamento (CE) n. 3093/94”.

“Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]”.

“L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini”.

“Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 6 dell'art. 3 L. 549/1993, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di

particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".

"Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 8 D.Lgs. 202/2007, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote; in relazione alla violazione del comma 2 art. 8 D.Lgs. 202/2007, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 9 D.Lgs 202/2007, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

- **Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/2007)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

"Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 9 D.Lgs. 202/2007, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote; in relazione alla violazione del comma 2 art. 9 D.Lgs. 202/2007, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 9 D.Lgs 202/2007, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli

già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati ambientali, che ATF S.p.A. ha individuato riguardano le **attività** concernenti:

- a. Le richieste autorizzative previste dalla normativa vigente ed in particolare per lo smaltimento dei rifiuti, l'emissione in atmosfera e gli scarichi idrici dei diversi siti;
- b. la gestione complessiva dello smaltimento dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, dei serbatoi interrati, delle strutture con amianto, del rumore;
- c. la selezione dei fornitori/imprese appaltatrici nei diversi campi e settori sopra descritti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'organo di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, che svolgerà periodiche verifiche.

Al pari degli argomenti di sicurezza ed igiene sul lavoro, il datore di lavoro individua i soggetti che hanno responsabilità in materia ambientale

La Società è impegnata, inoltre, al pieno rispetto della normativa in materia di emissioni, rifiuti, bonifiche e in tema di formazione del personale tendendo al continuo miglioramento delle prestazioni in tali settori in ogni singolo sito.

3) Regole di comportamento

3.1 Il sistema dei controlli e regole di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

E' primario obiettivo della Società il rispetto dei requisiti legali applicabili.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-undecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, l'esplicito **divieto** di:

- i. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo;
- ii. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei

reati qui in esame.

Inoltre, in relazione ai reati qui in esame, la Società si impegna a garantire che:

2. la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
3. le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;
4. la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi/e dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
5. siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie);
6. siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
7. sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;
8. tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede della Società.

3.2 I contratti con gli appaltatori e fornitori

I contratti con gli appaltatori e fornitori che, in materia ambientale, sono utilizzati in particolare per lo smaltimento dei rifiuti, per il trasporto, per le attività di manutenzione degli impianti di depurazione, per l'analisi e la classificazione dei rifiuti devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello. Devono contenere, inoltre, indicazioni affinché gli stessi si conformino alle linee guida emanate a livello di Società in materia di EHS ("EHS Charters – Requirements for contractors").

4) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- d. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- e. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

J. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1) Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109 che, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE ha tra l'altro disposto l'introduzione del nuovo articolo 25-duodecies nel D.Lgs 231/2001 il quale stabilisce che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

• **Art. 22, comma 12, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

• **Art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro Sanzioni interdittive: non previste

2) Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare, che Alstom Grid ha individuato riguardano le seguenti attività:

- a. assunzione del personale;
- b. selezione dei fornitori/imprese appaltatrici.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3) Regole di comportamento

3.1 Principi di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzione, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinari dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa all'assunzione del personale, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
2. violare i principi presenti nella presente parte speciale del Modello;
3. rispettare le procedure di gruppo in essere, in riferimento in particolare ai documenti da consegnare verificando che i dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
4. occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
5. sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Inoltre, la procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- a. la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire, nel rispetto delle procedure previste nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamento, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- b. i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare della situazione il Direttore di Unità di appartenenza;
- c. eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici

e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

3.2 I contratti con i fornitori e appaltatori

Poiché non si può escludere che i fornitori e appaltatori possano commettere i reati della Presente Parte Speciale, i contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

3.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della Presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25- duodecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne;
2. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte Speciale.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.